



Le Rene Società Cooperativa Agricola

Via Palazzi, 40 Coltano (PI)

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI ATTIVITA' "AGROENERGIE"

Articolo 1 - Principi Generali

Il presente regolamento definisce le modalità operative della distinta sezione di attività de Le Rene Cooperativa Agricola denominata “Agroenergie”, d’ora in poi chiamata “sezione” e può essere aggiornato ogni qualvolta il Consiglio d’Amministrazione ne ravvisi la necessità, proponendone l’approvazione all’Assemblea Ordinaria. La sezione espleta le funzioni di Organizzazione di Produttori per le Agroenergie, d’ora in poi chiamata O.P., ai sensi e per gli effetti del DM 85 del 12-02-07 applicativo del Dlgs 102 del 25-05-05 e conformemente alle disposizioni in materia di O.P. della Regione Toscana. Essa può aderire ad una O.P. del medesimo settore

La sezione è dotata di un proprio ufficio agronomico i cui tecnici prestano l’assistenza tecnica e svolgono la funzione di controllo verso i soci produttori per il rispetto degli standard dettati. Tale ufficio predisporrà piani ed azioni rivolte alla lavorazione, allo stoccaggio, al trasporto del prodotto dei soci unitamente allo sviluppo di accordi di filiera finalizzati al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni.

La sezione è altresì dotata di un proprio servizio commerciale

Articolo 2 - Obiettivi della sezione

Gli obiettivi principali della sezione Agroenergie sono: la qualificazione, la valorizzazione e la vendita dei prodotti degli aderenti, con la relativa programmazione e regolazione dei prezzi, la gestione di eventuali crisi di mercato per il settore ovvero per i prodotti per i quali è richiesto il riconoscimento.

La sezione ha inoltre per scopo la realizzazione della concentrazione dell’offerta da attuarsi mediante l’esplicazione di attività comuni promosse dagli associati che, in quanto aderenti e sulla scorta di quanto regolamentato in materia di O.P. dalla Regione Toscana, volontariamente deliberano di usufruire del servizio, delle norme e della politica dettati dal Comitato Esecutivo sezione “Agroenergie”, ed eventualmente ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Per la regolarità delle operazioni della sezione, essa redige una procedura di conferimento e tiene un registro di carico e scarico..

Articolo 3 – Socio Produttore

La dizione “Socio Produttore” usata nel presente regolamento relativamente all’attività svolta come O.P. è da ritenersi riferita alla categoria di prodotti genericamente indicati come “Agroenergie”.

Il Socio Produttore, salvo il caso in cui perda i requisiti richiesti dal DM 85 del 12-02-07 applicativo del Dlgs 102 del 25-05-05 e dalle disposizioni della Regione Toscana, potrà recedere da Socio solo trascorsi almeno tre anni dalla propria iscrizione. La volontà di recedere deve essere comunicata, mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno sei mesi, nel qual caso il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso. In mancanza, il vincolo associativo s’intenderà tacitamente rinnovato almeno per un ulteriore triennio. Il Socio produttore receduto resta vincolato nei confronti della O.P. per gli impegni assunti dallo stesso antecedentemente la data del recesso.

Al socio produttore che non si attiene a quanto prescritto nello Statuto e nel presente Regolamento si applicano, per delibera del Consiglio di Amministrazione, ma con parere vincolante del Comitato Esecutivo O.P., indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni alla Società, le seguenti sanzioni:

Y/ Diffida;

Y/ Pena pecuniaria, nel caso in cui il socio produttore non venda la produzione oggetto d’adesione tramite la O.P. e nel rispetto delle norme regionali in vigore. Tale pena sarà stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci, ma non potrà essere inferiore ad € 258,23

Y/ Sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza alla Società per quanto riguarda l'attività di O.P.. Il socio receduto o escluso dalla Società resta in ogni modo vincolato per gli impegni assunti, nei confronti della Società, antecedenti alla data di recesso o d'esclusione;

Y/ Espulsione. L'espulsione potrà essere inflitta solo trascorso un mese dall'avvertimento inviato al socio produttore inadempiente, tramite raccomandata A.R., qualora l'inadempimento persista.

La richiesta di risarcimento danni ha validità anche nei confronti di soci esclusi, espulsi o receduti.

Articolo 4 –Attività della sezione

L'attività principale della sezione è la valorizzazione dei prodotti degli aderenti, con relativa programmazione e regolazione dei prezzi, gestione delle eventuali crisi di mercato, stipula di contratti quadro, nonché la diffusione dei sistemi di certificazione della qualità e di rintracciabilità dei prodotti.

La fatturazione dei prodotti può essere effettuata anche direttamente dai soci produttori ma solo su autorizzazione scritta della O.P. e successivamente a che la O.P. abbia raggiunto almeno il minimo di legge stabilito per la fatturazione diretta inteso come parametro minimo stabilito dalla norma regionale in vigore.

Il Comitato Esecutivo sezione “Agroenergie” può rivedere annualmente il minimo di fatturazione diretta che deve avere la O.P. Tale soglia non deve mai essere sotto i minimi stabiliti dalla Legge regionale in materia e le norme applicative per le Organizzazioni di Produttori agricole.

Ciascun socio produttore può commercializzare e fatturare direttamente fino al 25% della propria produzione ed i prodotti che rappresentano volumi marginali per la O.P. rispetto al volume commercializzabile dalla stessa. Per volume marginale si considerano anche le tipologie merceologiche non trattate dalla O.P.

L'O.P. predisporrà assieme ai soci produttori un sistema di controllo per regolare ed armonizzare la politica di vendita dell'intera produzione dei soci formulando proposte operative agli organi sociali

Articolo 5- Gestione dei marchi

I marchi eventualmente promossi dalla O.P. possono essere usati soltanto dagli associati per le vendite promosse e per quelle autorizzate dal servizio commerciale della O.P. La modalità d'impiego dei marchi deve essere decisa dal Comitato Esecutivo O.P. il quale si riserva di adottare eventuali provvedimenti nei confronti degli inadempienti.

Per ogni uso fraudolento dei marchi, l'inadempiente, ai sensi dello Statuto, sarà assoggettato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Comitato Esecutivo sezione “Agroenergie”, ad una sanzione pecuniaria il cui ammontare sarà determinato dall'Assemblea dei Soci.

E' comunque fatto salvo il diritto dell'O.P. al risarcimento degli ulteriori conseguenti danni.

Il diritto all'uso dei marchi di proprietà dell'O.P. cessa con il venir meno, per qualsiasi motivo, del vincolo associativo.

Articolo 6 – Funzioni del servizio commerciale

Il servizio commerciale deve:

- a) Provvedere, secondo le direttive impartite dal Comitato Esecutivo, allo studio ed all'applicazione della politica commerciale della Società.
- b) Promuovere la concentrazione dell'offerta dei prodotti dei soci e la contrattazione collettiva con gli utilizzatori finali.

- c) Promuovere contratti collettivi di acquisto dei materiali, attrezzature e quanto necessario ai soci produttori.
- d) Proporre all'organo competente gli affidamenti ai clienti, la politica ed i tempi di vendita, in armonia con quanto previsto dallo Statuto.
- e) Utilizzare tutte le forme di commercializzazione e di pubblicità ritenute utili per valorizzare i prodotti oggetto della Sezione.

L'attività di vendita può avvenire anche attraverso uno o più operatori commerciali della O.P. o da essa delegati, distaccati presso i soci produttori, secondo quanto deliberato dal Comitato Esecutivo e come previsto dalle norme che regolano l'attività delle Organizzazioni di Produttori

Possono essere definiti dall'ufficio commerciale programmi prodotto – socio produttore - cliente a cui i soci produttori interessati dovranno attenersi.

Articolo 8- Gestione del servizio commerciale

La gestione del Servizio Commerciale è di competenza del Comitato Esecutivo sezione “Agroenergie”.

La gestione degli acquisti collettivi è affidata al Servizio Commerciale il quale agisce in stretta collaborazione con il Comitato Esecutivo.

I costi del Servizio Commerciale sono sostenuti dagli aderenti in proporzione al valore dei prodotti da questi commercializzati, salvo diverse disposizioni deliberate dal Comitato Esecutivo ed eventualmente ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

Le vendite promosse dal servizio Commerciale sono garantite da un apposito fondo di garanzia regolamentato da apposite norme ed alimentato dai contributi degli Associati deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Doveri dei soci produttori

I soci produttori devono:

- a) Commercializzare attraverso l'O.P. le produzioni impegnate con l'adesione alla sezione e derivanti dall'applicazione delle norme regionali del settore, ad esclusione di quanto previsto dallo statuto e dalle normative citate;
- b) Usare, nelle consegne dei prodotti venduti dal servizio commerciale della sezione, eventuali marchi dell'O. P., salvo deroghe dell'organo competente.
- c) Fornire nei tempi indicati tutte le notizie e tutte le documentazioni che l'O. P. riterrà necessario chiedere per il buon funzionamento della stessa.
- d) Fornire all'ufficio commerciale, almeno 30 giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione dei prodotti per i quali si è chiesto il riconoscimento come O.P., la consistenza delle quantità disponibili, indicando le caratteristiche salienti del prodotto.
- e) Laddove sia ritenuto preventivamente conveniente stipulare contratti collettivi, acquistare tramite l'O.P. i materiali, le attrezzature e tutto ciò che sia comunque di utilità.
- f) Fornire giornalmente tutti gli elementi necessari per permettere la commercializzazione più adatta.
- g) Fornire, ove si presenti la necessità ed a insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo sezione “Agroenergie”, i dati relativi alla capacità massima giornaliera per le singole tipologie di prodotto;
- h) Attenersi alle vendite effettuate dall'ufficio commerciale, nel rispetto dei programmi poliennali – distinti per annualità - dell'O.P. e nell'ambito della strategia dei programmi commerciali definiti, senza instaurare nessun tipo di trattativa con l' ufficio commerciale

I soci produttori risponderanno direttamente dell'inosservanza di quanto sopra, sia in sede disciplinare sia civile e penale, e saranno tenuti ai rimborsi ed al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che dalla loro inadempienza dovessero derivare alla O.P. Tutto il materiale distribuito

durante le riunioni commerciali ha carattere di assoluta riservatezza e non potrà essere divulgato dai partecipanti

Articolo 10- Regole di conferimento

I soci si impegnano a conferire un prodotto conforme, per tipologia e qualità, alle caratteristiche previste nei contratti di vendita e ciascun socio è responsabile della qualità e delle caratteristiche del prodotto conferito nei confronti dell'acquirente.

La Sezione OP si servirà, allo scopo di rendere tracciabili i conferimenti e stabilirne la logistica, di un sistema di controllo del materiale a bocca d'impianto che garantisca il socio conferitore sul corretto svolgimento delle operazioni di campionamento del proprio materiale. Il prezzo al quale il prodotto viene pagato al socio conferitore è stabilito di volta in volta tenendo conto del prezzo finale di vendita e dei risultati del campionamento come da contratto stipulato con l'acquirente. Tale sistema di controllo assolve anche alla funzione di verificare la qualità del materiale ceduto all'acquirente finale.

Articolo 11- Indicazioni da riportare in bilancio

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio sono previste le seguenti precisazioni:

a) Conto economico (art. 2425 c.c.):

- la voce A1 deve specificare espressamente il valore dei ricavi riferito ad ogni prodotto per cui l'OP è iscritta all'elenco regionale;
- la voce A2 deve specificare espressamente il valore delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, riferito ad ogni prodotto per cui l'OP è iscritta all'elenco regionale.

b) Conti d'ordine

- L'importo delle fatture emesse direttamente dai soci, relative al prodotto commercializzato dall'OP attraverso contratti/accordi professionali equivalenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun prodotto oggetto d'iscrizione.

c) Nota integrativa

- Relativamente alle voci A1 e A2 del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore riferiti alle produzioni dei soci, suddiviso per ciascun prodotto oggetto d'iscrizione. Dette quantità devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

Art. 12 – Fondo di intervento o garanzia e contribuzione dei soci

A norma dello Statuto sociale, di quanto previsto dal DM 85 del 12-02-07 applicativo del Dlgs 102 del 25-05-05 e conformemente alle disposizioni della Regione Toscana è costituito un "FONDO D'INTERVENTO" infruttifero che funziona esclusivamente per la gestione dell'attività della presente sezione O.P. Agroenergie

Il Fondo è costituito mediante versamenti obbligatori di una quota percentuale sulla produzione commercializzata annualmente dai soci produttori. Il socio assume tale obbligo nel momento stesso

in cui aderisce e beneficia dell'attività. svolta dalla O.P. Qualora il Fondo non sia sufficiente, dovrà essere adeguato alle esigenze effettive.

L'entità dell'accantonamento in favore del Fondo è annualmente decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione, su indicazione vincolante del Comitato Esecutivo sezione "Agroenergie", secondo criteri di equità, rapportata all'impegno richiesto dai singoli prodotti. Lo stesso Consiglio di Amministrazione fissa annualmente l'eventuale quota percentuale destinata all'incremento della contribuzione, nonché la quota di addebito per i nuovi soci

Il Fondo d'Intervento è indivisibile nei confronti dei soci, compresi i soci esclusi o dimissionari, e garantisce solo nella misura della propria consistenza ed in modo proporzionale.

Ai sensi e per gli effetti della norma regionale in vigore, tramite il Fondo d'Intervento transitano anche i contributi concedibili dalla Regione per le attività realizzate dall'O.P. per un periodo minimo di quattro anni dalla data di inizio della prima annualità del progetto quadriennale. I contributi regionali saranno contabilizzati al momento dell'avvenuta comunicazione d'accredito del relativo importo da parte della Regione Toscana ed imputati a bilancio come contributo in conto esercizio e/o conto impianti.